

Corte di Cassazione, Sezione 4 penale

Sentenza 8 luglio 2020, n. 20130

---

Integrale

---

Integrale  
MISURE CAUTELARI - DURATA

---

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo - Presidente

Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. BRUNO Mariarosaria - Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 03/02/2020 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PEZZELLA VINCENZO;

lette le conclusioni del PG Dott. PEDICINI ETTORE che ha chiesto rigettarsi il ricorso;

lette le conclusioni scritte a firma dell'Avv. (OMISSIS), che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS), veniva sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Catania in data 8/1/2020, giacche' gravemente indiziato dei reati di associazione mafiosa (capo 1), estorsione aggravata (capo 2), detenzione illegale di armi (capo 3), intestazione fittizia di beni (capo 4), traffico di sostanze stupefacenti (capi 11, 14 e 19).

Successivamente, su istanza difensiva volta ad ottenere la retrodatazione della misura cautelare ai sensi dell'articolo 297 c.p.p., comma 3, il GIP, con ordinanza del 23.1.2020, in parziale accoglimento della richiesta, dichiarava la perdita di efficacia della misura per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare limitatamente ai capi 1, 2, 3, e 4. Rilevava, in particolare, il primo giudice, l'esistenza di una connessione qualificata, sub specie teleologica, tra le imputazioni anzidette ed i fatti, un'estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 416 bis 1 c.p., per cui nel diverso procedimento n. 11679/18 R.G.N. R., il (OMISSIS) era stato sottoposto alla custodia in carcere con ordinanza eseguita il 19.10.2018 e rinviato a giudizio con decreto (di giudizio immediato) del 10.12.2018.

La richiesta de libertate della difesa veniva invece rigettata per le imputazioni in materia di traffico di sostanze stupefacenti, di cui ai capi 11), 14) e 19) dell'imputazione (articolo 110 c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73), per le quali il G.I.P. rilevava l'assenza di una connessione qualificata tra l'estorsione di cui alla prima ordinanza, contestata come commessa dal dicembre 2008 al dicembre 2016, e gli episodi di spaccio, tutti commessi nell'arco del 2018. Dirimente veniva ritenuta l'assenza di una contestazione associativa Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ex articolo 74, in ragione della quale era stata interamente retrodatata la misura per il coindagato (OMISSIS), anch'egli gia' sottoposto a custodia cautelare per la medesima estorsione pluriaggravata.

Avverso tale ordinanza l'odierno ricorrente, a mezzo del proprio difensore, proponeva riesame innanzi al Tribunale di Catania eccependo la sussistenza di un'ipotesi di contestazione a catena ex articolo 297 c.p.p., comma 3, con riferimento ai fatti oggetto dell'ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. in sede il 15.10.2018, eseguita il 19.10.2018, nel diverso procedimento n. 11679/18 R.G.N. R. anche con riferimento ai reati di cui ai capi 11), 14) e 19) e richiedendo la declaratoria di inefficacia del titolo cautelare per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare.

Il Tribunale di Catania, tuttavia, con ordinanza del 3/2/2020, confermava il provvedimento impugnato.

2. Ricorre contro tale ultimo provvedimento (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo con un unico motivo, di seguito enunciato, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1, inosservanza e/o erronea applicazione dell'articolo 297 c.p.p., comma 3 nonche' mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Per il ricorrente il provvedimento de libertate impugnato merita censura per inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 297 c.p.p., comma 3, in relazione alla asserita mancanza dei presupposti per l'applicazione della retrodatazione della misura cautelare anche per i reati contestati ai capi 11, 14 e 19 dell'ordinanza genetica.

Ricordato tutto lo sviluppo del presente procedimento, il ricorrente lamenta che, nel ritenere sussistente il disposto normativo di cui all'articolo 297 c.p.p., comma 3 solo per i reati ai reati di cui ai capi 1, 2, 3, 4 e non anche in relazione ai capi 11, 14 e 19 (cioe' in ordine ai reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73), il GIP ha motivato la parziale sussistenza ponendo a confronto la posizione del (OMISSIS) con quella del (OMISSIS), il quale e' indagato anche per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, ma incomprensibilmente non con quella di altri indagati, ai quali e' stato contestato solo il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 e ritenendo che per i reati di cui all'articolo 73 nei confronti del (OMISSIS) non vi fosse il requisito della connessione qualificata, nonostante al capo 1) dell'imputazione sia contestato il reato di cui all'articolo 416 bis c.p. ("...per avere fatto parte dell'associazione di tipo mafioso denominata (OMISSIS) clan (OMISSIS)- (OMISSIS)... per commettere una serie indeterminata di delitti contro la persona e il patrimonio e traffico di sostanze stupefacenti... - commesso in Catania dal maggio 2010 sino ad oggi").

Il GIP, dunque, ha ritenuto di non accogliere la richiesta anche per i reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, contestati al (OMISSIS) perche', "... pur ammettendo, nel caso di specie l'esistenza del requisito della desumibilita'" difetterebbe il secondo presupposto, in quanto i fatti delle due ordinanze si riferirebbero a procedimenti originati da autonome notizie di reato provenienti da diverse forze di P.G..

Ebbene, il ricorrente lamenta che, a seguito di devoluzione della questione al Tribunale del Riesame di Catania, i giudici hanno ritenuto di dover confermare l'ordinanza impugnata (quella emessa dal GIP in data 23 gennaio 2020 a seguito di modifica dell'ordinanza genetica) ritenendo che non sussisterebbe la connessione "qualificata" richiesta dall'articolo 297 c.p.p., comma 3, tra il reato di cui agli articoli 110, 629 e 416 bis.1 c.p., oggetto della prima ordinanza ed i reati di traffico di sostanze stupefacenti oggetti della presente misura, trattandosi asserita mente "...di diverse imputazioni, commessi in tempi radicalmente distinti, non avvinte ictu oculi da nessi teleologici, ne ascrivibili ad un medesimo disegno criminoso".

Quanto poi al requisito della "desumibilita' degli atti", contravvenendo al disposto del GIP del Tribunale di Catania che nell'ordinanza del 23 gennaio 2020 aveva gia' riconosciuto il requisito documentale della desumibilita' degli atti, stabilendo testualmente (si veda pag. 4) "...pur ammettendo, nel caso di specie, l'esistenza del requisito della desumibilita'...", il Tribunale del Riesame di Catania, dopo aver ulteriormente



specificato la nozione di "desumibilita' degli atti" che "...riguarda, non solo il fatto di reato - fenomenologicamente considerato - oggetto dell'ordinanza custodiale successiva, ma anche il complesso probatorio che ha consentito l'emissione di tale successiva ordinanza.", afferma che nel caso in specie, in applicazione di tali principi, al momento della emissione della prima ordinanza (relativa come detto al procedimento n. 11679/18 R.G.N. R. e N. 8540/18 R.G.GIP) avvenuto in data 10.12.2018, come pure del decreto di giudizio immediato, il 10.12.2018 nel procedimento nel quale si invoca la contestazione a catena, mancava l'informativa finale "Overtrade".

Lo stesso tribunale del riesame - prosegue il ricorso - ha, pero', affermato il principio di diritto secondo cui occorre verificare se gia' l'Autorita' Giudiziaria fosse a conoscenza dei risultati compendati nella informativa finale e dunque in tal caso, il deposito dell'informativa sarebbe meramente reiterativo di precedenti annotazioni di P.G. gia' depositate in atti nel corso delle indagini e non presenti elementi di novita' rispetto a queste.

Ebbene, secondo il ricorrente il Tribunale del Riesame di Catania sarebbe incorso nella inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 297 c.p.p., comma 3, in relazione alla assenta mancanza dei presupposti per l'applicazione della retrodatazione della misura cautelare anche per i reati contestati ai capi 11, 14 e 19 dell'ordinanza genetica.

Ed invero, ricordato il dictum di sez. 5 n. 4474/2020, il ricorrente ritiene che, nel caso in esame, gli addebiti relativi alla seconda ordinanza e cioe' i reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 contestati al (OMISSIS) ai capi 11, 14, 19 dell'imputazione, fossero certamente desumibili dagli atti utilizzati per l'emissione di quella precedente e ad ogni ipotesi, pur volendo ritenersi che non lo fossero, si rientrerebbe indiscutibilmente nell'ipotesi in cui "...quando tra i fatti contestati non vi sia connessione qualificata, e siano oggetto di procedimenti distinti, in quest'ultimo caso la retrodatazione opera sulla base del medesimo presupposto (la desumibilita' dagli atti degli elementi a sostegno della nuova ordinanza gia' al momento dell'adozione di quella precedente), purché i due procedimenti risultino pendenti dinanzi alla medesima autorita' giudiziaria", e dunque la separazione degli stessi possa intendersi conseguente ad una scelta del P.M..

A tal proposito, proprio in ossequio al principio secondo cui e' "onere della parte che invoca la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare, provare dal desumibilita' degli atti del primo procedimento del fatto di reato oggetto della ordinanza successiva" (il richiamo e' a Sez. 2 n. 50401 del 2019), al fine di dimostrare che la "desumibilita' dagli atti" degli elementi a sostegno della nuova ordinanza gia' al momento dell'adozione di quella precedente era concretamente e "qualitativamente" sussistente nel caso in esame, e che i due procedimenti fossero pendenti dinanzi alla medesima Autorita' giudiziaria, e dunque la separazione degli stessi possa intendersi conseguente ad una scelta del P.M. verificare, il ricorrente deposita in allegato al ricorso:

1. Copia dei decreti di intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti in caso di urgenza a firma degli stessi Sostituto Procuratori della Repubblica titolari sia della prima che della seconda Ordinanza: RIT. N. 14 del 10.7.2017; RIT. N. 15 del 12.7.2017, RIT n. 16 del 21.7.2017, RIT n. 21 del 25.11.2017, RIT. N. 25 del 2.1.2018 RIT. N. 32 del 3.2.2018 L. N. 2), da cui si evincerebbe chiaramente che la "desumibilita' dagli atti" degli elementi a sostegno della nuova ordinanza gia' al momento dell'adozione di quella precedente era concretamente e "qualitativamente" sussistente nel caso in esame, e che i due procedimenti fossero pendenti dinanzi alla medesima Autorita' giudiziaria (medesimi Pubblici Ministeri).
2. Copia stralcio della CNR "Overtrade", dalla quale si evince chiaramente, quanto alla posizione del (OMISSIS), che il deposito della Informativa relativa al procedimento in questione avente n. 15080/16 R.G.N. R., seppur in data successiva alla emissione della prima Ordinanza del 15.10.2018 come pure del Decreto di Giudizio Immediato del 10.12.2018, non presentasse elementi di novita' rispetto a queste ed e' certamente e documentalmente reiterativa di precedenti annotazioni di P.G. gia' depositate in atti nel corso delle indagini, dalle quali ne e' derivata la conoscenza degli atti in relazione alla contestazione nei confronti del (OMISSIS) dei reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 ai capi 11, 14 e 19 e, dunque, la consequenziale richiesta dei Sostituti Procuratori della Repubblica dei citati DECRETI di Intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti in caso di urgenza e che in concreto, vista anche la data di contestazione dei reati in questione.

Sulla scorta di tali elementi, andrebbe considerata per il ricorrente l'evidente inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 297 c.p.p., comma 3, in relazione alla assenta mancanza dei presupposti per l'applicazione della retrodatazione della misura cautelare anche per i reati contestati ai capi 11, 14 e 19 dell'Ordinanza genetica nei confronti del (OMISSIS).

Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge.

3. In data 26/5/2020 il P.G. presso questa Suprema Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'odierna udienza camerale senza discussione orale celebrata ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 83, comma 12-ter, come convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 chiedendo il rigetto del proposto ricorso.

4. In data 18/6/2020 sono state depositate conclusioni scritte a firma dell'Avv. (OMISSIS) che, contestando le argomentazioni espresse dal P.G. nelle sue conclusioni e richiamata la giurisprudenza di questa Corte di legittimita' (in particolare, Sez. 3, n. 13669/20), ribadisce la tesi della desumibilita' dei fatti sin da epoca antecedente l'informativa finale dell'Operazione "Overtrade", che non aggiungerebbe alcun elemento di novita' alle precedenti annotazioni di P.G. gia' depositate. Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.



## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e pertanto il proposto ricorso va rigettato.

2. Va ricordato che con l'articolo 297 c.p.p. il legislatore del 1989 ha inteso codificare la regola iuris, frutto dell'elaborazione giurisprudenziale formatasi sotto il previgente codice di rito, della "contestazione a catena", con la quale si era stabilita una deroga al principio della decorrenza autonoma dei termini di durata massima della custodia in relazione a ciascun titolo cautelare.

Il fine, evidente, e' quello di evitare il fenomeno della "diluizione" nel tempo della "carcerazione provvisoria", attuata mediante l'emissione, in momenti diversi, nei confronti del medesimo soggetto, di una pluralita' di provvedimenti coercitivi riguardanti il medesimo fatto, diversamente qualificato o circostanziato, ovvero concernenti fatti di reato diversi ma connessi tra loro.

Nel suo testo originario l'articolo 297 c.p.p., al comma 3 (che riprendeva la disposizione da ultimo appositamente introdotta nel codice abrogato dalla L. n. 398 del 1984) prevedeva che la decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare applicata con un'ordinanza si sarebbe dovuta retrodatare al momento dell'esecuzione di altra precedente ordinanza cautelare, laddove i due provvedimenti avessero riguardato lo stesso fatto, ovvero piu' fatti in concorso formale tra loro, oppure integranti ipotesi di aberratio delicti o di aberratio ictus plurioffensiva.

Sull'impianto originario della norma il legislatore e', tuttavia intervenuto gia' nel 1995, da un lato restringendone l'ambito applicativo, con la previsione dell'operativita' del meccanismo di retrodatazione esclusivamente con riferimento ai casi di connessione qualificata ai sensi dell'articolo 12 c.p.p., lettera b) (continuazione tra i reati) e c) limitatamente all'ipotesi di reati commessi per eseguire gli altri (connessione teleologia); dall'altro, introducendo una regola generale di retrodatazione "automatica" ("se nei confronti di un imputato sono emesse piu' ordinanze che dispongono la medesima misura... i termini decorrono dal giorno in cui e' stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione piu' grave"). Si e' premurato, tuttavia, di specificare che tale ultimo automatismo non sarebbe stato applicabile, laddove la seconda ordinanza cautelare fosse stata emessa dopo il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza ("la disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma").

L'ambito di operativita' della disposizione in esame veniva, pero', ampliato per effetto della sentenza additiva n. 408 del 2005, con la quale la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimita' dell'articolo 297 c.p.p., comma 3, nella parte in cui "non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano gia' desumibili dagli atti al momento dell'emissione della precedente ordinanza"; ed ulteriormente precisata dalla sentenza n. 233 del 2011, con la quale i giudici delle leggi, in dissonanza rispetto ad un contrario orientamento che emergeva dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema, dichiarava la illegittimita' dello stesso articolo 297 c.p.p., comma nella parte in cui, con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi, non prevedeva che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applicasse anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato fosse stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura.

A chiarire ulteriormente la portata applicativa della norma sono poi intervenute due pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema del 2005 e del 2006 (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 dep. il 2007, Librato, rv. 235909-10-11; Sez. U, n. 21957 del 22/3/2005, P.M. in proc. Rahulia ed altri, rv. 231057-8-9).

3. Applicando i principi espressi in tali pronunce, con riguardo alla contestazione di reati diversi, variamente collegabili tra loro, e' possibile - in linea schematica - riconoscere tre distinte situazioni, alle quali corrispondono altrettante, distinte regole operative.

Comune a tutti e tre i casi e' la necessita', perche' si possa parlare di "contestazione a catena" e conseguentemente possa trovare applicazione la disciplina della retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare, che i reati oggetto della ordinanza cautelare cronologicamente posteriore siano stati commessi in data anteriore a quella di emissione della ordinanza cautelare cronologicamente anteriore (in questo senso, ex plurimis, Sez. 6, n. 31441 del 24/4/2012, Canzonieri, rv. 253237).

La prima fattispecie e' quella in cui le due (o piu') ordinanze applicative di misure cautelari personali abbiano ad oggetto fatti-reato legati tra loro da concorso formale, continuazione o da connessione teleologica (casi di connessione qualificata), e per le imputazioni oggetto del primo provvedimento coercitivo non sia ancora intervenuto il rinvio a giudizio.

In tal caso trova applicazione la disposizione dettata dal primo periodo dell'articolo 297 c.p.p., comma 3, che non lascia alcun dubbio sul fatto che la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della misura o delle misure applicate successivamente alla prima operi automaticamente e, dunque - come affermano le Sezioni unite di questa Corte - "indipendentemente dalla possibilita', al momento della emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilita' di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure".

Si ha, in altri termini, in tal caso un'automatica retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare che risponde all'esigenza "di



mantenere la durata della custodia cautelare nei limiti stabili dalla legge, anche quando nel corso delle indagini emergono fatti diversi legati da connessione qualificata" (così C. Cost., 28 marzo 1996, n. 89), e che si determina solo se le ordinanze siano state emesse nello stesso procedimento penale (così Sez. U, n. 14535/2007 Librato, cit).

La seconda fattispecie è molto simile alla prima, verificandosi comunque allorché sia accertata esistenza, tra i fatti oggetto delle plurime ordinanze cautelari, di una delle tre forme di connessione qualificata di cui si è detto, ma presuppone l'intervenuta emissione del decreto di rinvio a giudizio per i fatti posti alla base del primo provvedimento coercitivo.

Tale ipotesi si realizza, dunque, in casi in cui le due o più ordinanze siano state emesse in distinti procedimenti penali e, secondo il dictum delle più volte richiamate Sezioni Unite, si palesa irrilevante che gli stessi derivino da un procedimento inizialmente unico, in virtù dell'avvenuta separazione delle indagini per taluni fatti, oppure che i due procedimenti abbiano avuto autonome origini.

In tali casi si applica la regola dettata dal secondo periodo dell'articolo 297 c.p.p., comma 3, derivandone che la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure applicate con la successiva o le successive ordinanze opera solo se i fatti oggetto di tali provvedimenti erano desumibili dagli atti già prima del momento in cui è intervenuto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza.

In tal senso anche le pronunce più recenti di questa Corte Suprema hanno ribadito che quando nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, opera la retrodatazione prevista dall'articolo 297 c.p.p., comma 3, anche rispetto ai fatti oggetto di un procedimento "diverso", se questi erano desumibili dagli atti anteriormente al rinvio a giudizio disposto per il fatto oggetto della prima ordinanza (cfr. Sez. 1, n. 27658 del 12/4/2013, Pelle, Rv. 254005; conf. Sez. 6, n. 50128 del 21/11/2013; PM in proc. Pepa ed altri, Rv. 258500).

La terza possibile situazione che può profilarsi è quella in cui tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari non esista alcuna ipotesi di connessione ovvero sia configurabile una forma di connessione non qualificata, cioè diversa da quelle sopra considerate del concorso formale, della continuazione o del nesso teleologico (per quest'ultimo, nei limiti fissati dal codice).

Tale fattispecie, che in passato si riteneva pacificamente non coperta dall'articolo 297 c.p.p., comma 3, oggi rientra nel campo di applicazione di tale norma per effetto del dictum prima delle Sezioni Unite con la sentenza Rahulia (Sez. Un. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231059) e poi della sentenza "manipolativa" della Consulta n. 408 del 2005, e' dunque quella delle ordinanze cautelari emesse nello "stesso procedimento" per fatti non legati da connessione qualificata, in cui la retrodatazione opera solo se, al momento dell'emissione della prima ordinanza, esistevano elementi idonei a giustificare la misura adottata con la seconda ordinanza.

La Corte, nella sentenza citata, ha osservato come sia comune alla seconda ed alla terza delle ipotesi appena esaminate il carattere non automatico della retrodatazione e la necessità, per il giudice dinanzi al quale essa è invocata, di verificare la "desumibilità", dagli atti del procedimento precedente, dei fatti posti ad oggetto della ordinanza custodiale successiva.

Pertanto, la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare è dovuta "in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze".

Il giudice in tal caso è dunque chiamato a verificare se al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare, da intendersi - come precisato dalla Corte Costituzionale - come "elementi idonei e sufficienti per adottare" il provvedimento cronologicamente posteriore.

Tale regola vale solo se le due ordinanze siano state emesse in uno stesso procedimento penale, perché se i provvedimenti cautelari sono stati adottati in procedimenti formalmente differenti, per la retrodatazione occorre verificare, oltre che al momento della emissione della prima ordinanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare l'applicazione della misura disposta con la seconda ordinanza, che i due procedimenti siano in corso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e che la separazione possa essere stata il frutto di una scelta del pubblico ministero (così Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, cit; conf., in seguito, su tale specifico aspetto, Sez. 2, n. 44381 del 25/11/2010, Noci, Rv. 248895; Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Caniello, Rv. 240099).

Questa Corte di legittimità ha precisato che in tema di contestazioni a catena, la retrodatazione prevista dall'articolo 297 c.p.p., comma 3, non opera nel caso di misure cautelari emesse per fatti diversi, in relazione ai quali esiste una connessione non qualificata e che siano oggetto di distinti procedimenti pendenti davanti ad autorità giudiziarie diverse per ragioni di competenza. (così Sez. 2, n. 51838 del 16.10.2013, Dimino, rv. 258104, ove in motivazione si è precisato che la diversità di competenza delle autorità giudiziarie fa ritenere che i procedimenti non avrebbero potuto essere riuniti e che quindi la sequenza di provvedimenti cautelari non può essere frutto di una scelta del pubblico ministero per ritardare la decorrenza della seconda misura).

4. Le Sezioni Unite erano poi intervenute a precisare che, in tema di contestazione a catena, la questione relativa alla retrodatazione della



decorrenza del termine di custodia cautelare puo' essere dedotta anche nel procedimento di riesame solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) che il termine interamente scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento del secondo provvedimento cautelare; b) che dall'ordinanza applicativa della misura coercitiva siano desumibili di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva (cosi' Sez. Un. 45246 del 19/7/2012, PM in proc. Polcino, Rv. 253549; conf. S.U. n. 45247/12, Asllani, non massimata).

La Corte Costituzionale, tuttavia, e' subito intervenuta a cassare questo secondo presupposto, dichiarando l'illegittimita' dell'articolo 309 c.p.p., in quanto interpretato nel senso che la deducibilita' della retrodatazione, nel procedimento di riesame, della decorrenza dei termini di durata massima delle misure cautelari, prevista dall'articolo 297 c.p.p., comma 3, sia subordinata alla condizione che tutti gli elementi per la retrodatazione risultino dall'ordinanza cautelare impugnata (cosi' Corte Cost., sent. 6 dicembre 2013, n. 293).

Questa Corte Suprema ha poi precisato che e' onere della parte che, nel procedimento di riesame, invoca l'applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare, in presenza di contestazioni a catena, fornire la prova dell'esistenza delle condizioni di applicazione di tale retrodatazione riferite al termine interamente scaduto al momento del secondo provvedimento cautelare e alla desumibilita' dall'ordinanza applicativa della misura di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva (cosi' sez. 5, n. 49793 del 5.6.2013, Spagnolo, rv. 257827).

5. Sulla scorta di tali principi, la decisione assunta dal tribunale etneo, che ha escluso l'operativita' dell'articolo 297 c.p.p., appare immune dai denunciati vizi di legittimita'.

Nella logica motivazione del provvedimento impugnato si da' innanzi tutto atto dell'operata verifica, con esito negativo, circa l'esistenza di una connessione qualificata tra i fatti oggetto dei due procedimenti.

Orbene, per i giudici catanesi con riguardo al primo elemento, deve escludersi la sussistenza della connessione c.d. "qualificata" richiesta dall'articolo 297 c.p.p., comma 3, tra il reato (articolo 629 c.p.) oggetto della prima ordinanza custodiale ed i reati di traffico di sostanze stupefacenti oggetto della presente misura. Si tratta, infatti, di diverse imputazioni, commesse in tempi radicalmente distinti, non avvinte, ictu oculi, da nessi teleologici, ne' ascrivibili ad un medesimo disegno criminoso.

A conclusioni diverse - prosegue il provvedimento impugnato - non induce la contestazione della fattispecie associativa di stampo mafioso, giacche', a parte la facile osservazione della mancanza di contestazione, nei reati di traffico, dell'aggravante della finalita' mafiosa, in ogni caso, costituisce orientamento pacifico della Corte di Cassazione quello secondo cui "in tema di misure cautelari, la continuazione tra reato associativo mafioso e reati-fine, aggravati dalla finalita' mafiosa, rilevante, ai sensi dell'articolo 297 c.p.p., ai fini della retrodatazione del "dies a quo" della custodia cautelare, si configura solo quando i reati fine sono stati gia' programmati, quanto meno nelle loro linee essenziali, sin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso" (il conferente richiamo e' a Sez. 5, n. 49224 del 6/6/2017, Rv. 271477 in cui la Corte ha escluso la retrodatazione della misura per il reato di cui all'articolo 416-bis c.p., in relazione a precedente misura emessa per un'estorsione aggravata Decreto Legge n. 152 del 1991, ex articolo 7 convertito in L. n. 203 del 1991, commessa successivamente alla costituzione del vincolo associativo genetico). E nemmeno porta ad accogliere l'avanzata richiesta - secondo la logica motivazione del provvedimento impugnato - l'argomento difensivo relativo alla medesimezza sostanziale della posizione di (OMISSIS) e di (OMISSIS), posto che, com'e' agevole rilevare, al primo non e' contestata alcuna imputazione associativa in materia di stupefacenti.

6. La seconda verifica operata dai giudici del gravame cautelare, che e' quella su cui maggiormente si appuntano le critiche di cui al ricorso, e' quella relativa alla desumibilita' dagli atti, sul rilievo che la retrodatazione puo' operare anche, come detto, quando tra i fatti contestati non vi sia connessione qualificata, e siano oggetto di procedimenti distinti, ma sussista la desumibilita' dagli atti degli elementi a sostegno della nuova ordinanza gia' al momento dell'adozione di quella precedente e i due procedimenti risultino pendenti dinanzi alla medesima autorita' giudiziaria, per cui la separazione degli stessi possa intendersi conseguente ad una scelta del PM.

In proposito, va ricordato che questa Suprema Corte ha affermato, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, il principio secondo cui la nozione di "desumibilita' dagli atti" vada intesa unicamente con riferimento alla sussistenza di una situazione indiziaria gia' idonea, all'atto dell'emanazione della prima misura cautelare, a giustificare l'adozione della seconda (cfr. ex plurimis, sez. 6, n. 31441 del 24.4.2012, rv. 253236).

E' stato anche precisato che in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore "desumibilita'" delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare, non va confusa con quella di semplice "conoscenza" o "conoscibilita'" di determinate evenienze fattuali, ma si individua nella condizione di conoscenza, da un determinato compendio documentale o dichiarativo, degli elementi relativi ad un determinato fatto-reato che abbiano una specifica "significanza processuale" (cosi' sez. 6, n. 11807 dell'11.2.2013, Paladini, rv. 255722: in applicazione del principio, e' stata esclusa la "desumibilita'" allo stato degli atti quando, al momento dell'emissione della prima ordinanza, non era stata ancora depositata al P.M. un'informativa relativa a pregresse indagini sostanziate anche in intercettazioni, sulla base della quale e' stata formulata la richiesta del successivo provvedimento; conforme sez. 4, n. 15451 del 14.3.2012, Di Paola, Rv. 253509; sez. 6 n. 31441 del 24.4.2012, Canzonieri, rv. 253236).



Ancora, come ricorda il provvedimento impugnato, la desumibilita', per essere rilevante ai fini del meccanismo di cui all'articolo 297 c.p.p., comma 3, deve essere individuata nella condizione di conoscenza, da un determinato compendio documentale o dichiarativo, degli elementi relativi ad un determinato fatto-reato che abbiano in se' una specifica "significanza processuale": cio' che si verifica allorquando il pubblico ministero procedente sia nella reale condizione di avvalersi di un quadro sufficientemente compiuto ed esauriente (sebbene modificabile nel prosieguo delle indagini) del panorama indiziario, tale da consentirgli di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della conclusione e gravita' delle fonti indiziarie, suscettibili di dare luogo in presenza di concrete esigenze cautelari - alla richiesta ed all'adozione di una misura cautelare (cosi' Sez. 4, n. 15451 del 14/03/2012, Rv. 253509; conforme, Sez. 6, n. 11807 del 11/02/2013, Rv. 255722).

7. Corretto appare il rilievo operato dai giudici del gravame del merito secondo cui la "desumibilita' dagli atti" va intesa non solo in termini "quantitativi" (come complesso degli elementi di prova da poter valutare ai fini dell'adozione della misura cautelare), ma anche in termini "qualitativi", nel senso che gli elementi di prova acquisiti devono essere stati interpretati e decodificati, fatti oggetto di una lettura coordinata ed unitaria. E che, nel caso di indagini delegate alla polizia giudiziaria, la desumibilita' degli atti va correlata - di norma - al deposito della "informativa finale", la quale, compendiando l'esito delle varie attivita' investigative compiute, consente di valutare nel loro complesso - e con una lettura unitaria - tutti gli elementi di prova acquisiti, ai fini della decisione in ordine alla sussistenza delle condizioni per adottare la misura cautelare; salvo il caso in cui l'informativa finale sia meramente reiterativa - anche sul piano della lettura unitaria dei vari elementi di prova - di precedenti annotazioni di P.G., gia' depositate in atti nel corso delle indagini, e non presenti elementi di novita' rispetto a queste (il conferente richiamo e' a Sez. 5, n. 49793 del 05/06/2013, Gagliardi, Rv. 257827).

Ebbene, facendo corretta applicazione di tali principi, il tribunale catanese ha evidenziato come, al momento della emissione della prima ordinanza, il 15.10.2018, come pure del decreto di giudizio immediato, il 10.12.2018, nel procedimento per il quale si invoca la contestazione a catena, mancava l'informativa finale "Overtrade", che avrebbe compendiato l'esito di tutta l'attivita' investigativa svolta dalla polizia giudiziaria e consentito una lettura unitaria e coordinata dei dati probatori acquisiti. E, conseguentemente, ne ha tratto l'insussistenza della "desumibilita' dagli atti" richiesta dall'articolo 297 c.p.p., comma 3, seconda parte.

8. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Vanno dati gli avvisi di cui all'articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1ter.